

**Articolo 14-bis (emendamento 14.0.3 testo 3)**  
**(Cessazione qualifica di rifiuto)**

La **proposta emendativa 14.0.3 (testo 3)** interviene in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. *end of waste*), novellando a tal fine l'articolo 184-ter del codice dell'ambiente e recando, ai commi da 4 a 10, ulteriori disposizioni in materia.

Il comma 1 modifica una delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006); a differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede quale condizione che **la sostanza o l'oggetto sia destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici**, riproducendo così la disposizione europea recata dalla lettera a) del paragrafo 1 dell'art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98//CE risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE.

Si detta la disciplina transitoria e per l'adeguamento alla nuova disciplina, prevedendo la costituzione di un Gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri in materia di *end of waste*.

Si ricorda che l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), qui oggetto di novella, era stato oggetto di interventi modificativi con l'articolo 1, comma 19, del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri),.

In particolare, il comma 3 della citata norma del codice dell'ambiente, qui oggetto di novella, era stato sostituito dall'art. 1, comma 19, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Sulla **materia dell'end of waste**, si ricorda poi che è attualmente in corso di svolgimento presso la Commissione VIII ambiente della Camera [l'Indagine conoscitiva sulla normativa](#) che regola la cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»).

L'esigenza di un intervento normativo in materia di end of waste è stata sottolineata, dal Governo (si veda la seduta presso la Camera del 19 luglio 2018, in risposta all'interrogazione 5-00187), al fine di superare la situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018.

Sul punto vale la pena ricordare che con nota n. 10045 del 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente aveva confermato il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi "caso per caso". Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, "è del tutto evidente che, laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno

come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”, dato che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.

In altre parole, “pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni”.

Al fine di pervenire ad una soluzione, nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno (n. 18/46/SRFS/C5) per chiedere al Governo di proporre una modifica normativa esplicita in grado di consentire alle regioni di decidere le singole casistiche di end of waste.

Sulla questione è intervenuta anche la **Corte di giustizia dell'UE** che, con la sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18, ha affermato, tra l'altro, che “l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ... in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale”.

Nel punto 24 della citata sentenza, la stessa Corte sottolinea altresì che “risulta, inoltre, dalla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali” e che l'obbligo, contenuto in tale disposizione, di notifica alla Commissione “riguarda i progetti di regola tecnica e non le decisioni individuali”.

La riscrittura del paragrafo 4 operata dalla nuova direttiva rifiuti (n. 2018/851/UE) afferma che le “decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti”.

Infine, si tenga conto che la **legge di delegazione europea 2018** (A.C. 1201-B, approvato definitivamente), alla lettera e) del comma 1 dell'art. 16 ha previsto quale oggetto delle delega quello di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Di seguito si analizzano le disposizioni recate dalla proposta emendativa.

### ***Le novelle al codice dell'ambiente in materia di end of waste***

Il **comma 1** dell'articolo aggiuntivo proposto con la **proposta emendativa 14.0.3 (testo 3)** sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La norma oggetto di intervento prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Con la **novella**, si riscrive la prima delle condizioni previste, relativa a che la sostanza o l'oggetto sia **destinato a essere utilizzato per scopi specifici**, venendo così in rilievo - nella nuova formulazione proposta - la **destinazione all'utilizzo**, anziché il comune utilizzo previsto a legislazione vigente.

La norma vigente prevedeva, invece, alla lettera a) la condizione che la sostanza o l'oggetto sia 'comunemente utilizzato per scopi specifici'.

Rispetto alla previsione attualmente vigente, in base alla quale la sostanza o l'oggetto deve essere comunemente utilizzato per scopi specifici, si modifica infatti la condizione di cui alla lettera a) indicando la **destinazione all'utilizzo** della sostanza (si veda, infra, anche il testo a fronte).

La riscrittura operata riproduce il tenore della disposizione europea recata dalla lettera a) del paragrafo 1 dell'art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98//CE, come risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE (nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare).

Con il comma 2, al medesimo articolo 184-ter si sostituisce interamente il comma 3 della norma vigente (già recentemente riscritto con il decreto-legge n. 32 del 2019, c.d. sblocca cantieri).

La nuova norma prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 della disposizione, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del codice dell'ambiente, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle **condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 98/2008/CE](#)** e sulla base di **criteri dettagliati**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Si richiama in sintesi quanto è stato previsto dal citato decreto-legge n. 32 del 2019. Tale norma ha operato una riscrittura del comma 3 dell'art. 184-ter volta a prevedere che, nelle more dell'emanazione di criteri end of waste:

la disciplina transitoria (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;

il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006) avviene, da parte delle regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali (in particolare, nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 161/2012; nonché nell'allegato 1 al D.M. 269/2005) per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Con il decreto sblocca-cantieri, si è prevista altresì l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame. Viene inoltre precisato che tali linee guida dovranno:

- fare particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto e ai controlli sugli oggetti e/o sostanze risultanti dalle operazioni di recupero svolte nell'impianto medesimo;
- tener comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni in parola devono presentare all'autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.

Si ricorda che **l'articolo 6 della direttiva 98/2008/CE - risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE** - citata, recante la disposizione in materia di Cessazione della qualifica di rifiuto, prevede che gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici**;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La Commissione monitora l'evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.

Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

Si prevede che la persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha **cessato di essere considerato un rifiuto**.

La disposizione qui in esame prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter, **continuano ad applicarsi**, quanto alle **procedure semplificate per il recupero dei rifiuti**, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Si ricorda che in attuazione della disposizione del codice dell'ambiente sono stati emanati i regolamenti end of waste: il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS) e il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso) nonché il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 recante il Regolamento che disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP).

Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 risultano già richiamati dal comma 3 attualmente vigente dell'articolo 184-ter (si veda il primo periodo del comma 3 vigente, che la norma per tale aspetto riproduce).

### ***I commi aggiuntivi alla disposizione del codice dell'ambiente***

Con l'emendamento in esame, al comma 3, si propone l'inserimento dei **nuovi commi da 3-bis a 3-septies all'articolo 184-ter del codice dell'ambiente**.

Il nuovo comma 3-bis prevede che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, **entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante**.

In base al nuovo comma 3-ter, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'ARPA territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, svolge **controlli a campione**, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, gli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni di cui al comma 1 (novvelato - lo si ricorda - nella lettera a), dall'emendamento in esame).

In caso di non conformità riscontrata, si redige apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude **entro sessanta giorni** dall'inizio della verifica.

L'ISPRA o l'ARPA delegata comunica **entro quindici giorni** gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione talune disposizioni in materia di **Sistema nazionale a rete** per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

In particolare, l'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132 prevede che l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale; l'articolo 6 reca disposizione in materia di funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA.

Il **nuovo comma 3- quater** stabilisce che, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relativa relazione, e trasmettendo tali conclusioni all'Autorità competente. Si stabilisce a tal fine il termine dei successivi **sessanta giorni**, per l'adozione di tali conclusioni da parte del Ministero.

*La formulazione potrebbe essere chiarita con riguardo all'Autorità competente, al fine di chiarire se sia la stessa 'Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni', di cui al precedente comma 3-bis.*

L'Autorità competente avvia un **procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato** alle conclusioni di cui al comma in esame; in caso di **mancato adeguamento**, si dispone la **revoca dell'autorizzazione**; si dà tempestiva comunicazione della 'conclusione del procedimento' al Ministero medesimo. La disposizione fa salva la possibilità per l'autorità competente di adottare **provvedimenti di natura cautelare**.

Il **nuovo comma 3-quinquies** stabilisce il possibile ricorso a **Commissari ad acta per** l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. In particolare, qualora decorrano 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente senza che il procedimento di cui al comma 3-quater risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **può provvedere**, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un **Commissario ad acta**, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Tale ricorso risulta quindi delineato in termini **di facoltà**.

*La disposizione appare equiparare, ai fini dell'applicazione del ricorso al Commissario ad Acta, le fattispecie di mancato avvio e di mancata conclusione del procedimento.*

Il nuovo **comma 3-sexies** prevede la redazione, con cadenza **annuale**, di una **relazione** da parte **dell'ISPRA** sulle **verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno** ai sensi del comma 3-ter; tale relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

Il nuovo **comma 3-septies** istituisce - al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità - presso il Ministero dell'ambiente **il registro nazionale** deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'articolo in esame.

Si prevede che le **Autorità competenti**, al momento del rilascio, comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi
- quelli riesaminati e rinnovati
- nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.

Si demanda ad un **decreto, non avente natura regolamentare**, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione del registro. Si precisa che, a far data **dall'effettiva operatività del registro**, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Si specifica, nel **testo 2** della proposta emendativa, che le amministrazioni vi provvedono a risorse vigenti.

#### *Ulteriori disposizioni*

Oltre alle novelle operate all'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, la proposta emendativa reca ulteriori disposizioni dai commi 4 a 10.

In base al **comma 4** della **proposta 14.0.3 (testo 3)**, le Autorità competenti provvedono agli adempimenti (di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies secondo periodo, del codice dell'ambiente), entro **120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame**, relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Con particolare riguardo al riferimento alle autorizzazioni rilasciate - per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo - la norma indica le autorizzazioni rilasciate 'alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, specifica il **testo 2**.

In base al **comma 5**, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter citato, è **istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente**. Il Ministero individua cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo, che possono essere scelte dal Ministro tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. In **alternativa**, possono essere stipulati **fino a cinque contratti libero-professionali**, mediante **procedura selettiva per titoli e colloquio**, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al precedente periodo. E' perciò autorizzata la **spesa di 200.000 euro annui** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, recando il comma 6 la copertura mediante corrispondente



riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 7** prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, i titolari delle autorizzazioni indicate, rilasciate o rinnovate **successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame**, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano alle autorità competenti **istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti**.

La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato, determina la **sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata**.

Il **comma 8** prevede che sono **fatte salve le autorizzazioni** di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006

- in essere alla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame
- ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo
- ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3 (novellato dalla proposta emendativa in esame). In ogni caso si prevede si applichino gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.

Si ricorda che le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti contemplate dagli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006, così come le AIA relative ad impianti di gestione dei rifiuti (disciplinate dal Titolo III-bis, parte seconda, del medesimo decreto) sono di competenza delle Regioni. Le autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 del codice dell'ambiente per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Per le previsioni in materia di autorizzazioni concesse, si veda il vigente comma 3 dell'articolo 184-ter citato, già modificato dal decreto c.d. sblocca cantieri (infra).

Il **comma 9** stabilisce che gli **obblighi di comunicazione** di cui al comma 3-bis (introdotto all'articolo 184-ter dalla proposta emendativa in esame), si applicano anche alle **autorizzazioni già rilasciate** alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei

confronti dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di **centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della nuova norma.

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riporta di seguito il testo a fronte degli interventi modificativi proposti alla disposizione in materia del codice dell'ambiente.

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)	
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:	1. <i>Identico</i> :
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;	a) la sostanza o l'oggetto è <b>destinata/o a essere utilizzata/o</b> per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	b) <i>identica</i> ;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	c) <i>identica</i> ;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	d) <i>identica</i> .
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1	2. <i>Identico</i> .

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
<p>sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.</p>	
<p>3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi</p>	<p><b>3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:</b></p> <p><b>a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;</b></p> <p><b>b) processi e tecniche di trattamento consentiti;</b></p> <p><b>c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite</b></p>

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
<p>a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida.</p>	<p><b>per le sostanze inquinanti, se necessario;</b></p> <p><b>d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;</b></p> <p><b>e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.</b></p> <p><b>In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.</b></p>
	<p><b>3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al</b></p>

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
	<b>comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.</b>
	<b>3-ter. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli</b>

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
	<b>articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.</b>
	<p><b>3-quater.</b> Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.</p>
	<p><b>3-quinquies.</b> Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater.</p>

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
	<p><b>3-sexies.</b> Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.</p>
	<p><b>3-septies.</b> Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle</p>

Testo vigente	Emendamento 14.0.3 (testo 3)
<b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184-ter <i>(Cessazione della qualifica di rifiuto)</i>	
	<b>attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</b>
<p>4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>